

Reato di ingiuria – elemento oggettivo – relazione alla personalità dell'offeso – espressioni oggettivamente ingiuriose

Sebbene, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p. (l'onore), occorra di regola fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost. a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente, per la loro intrinseca carica di disprezzo e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario, da considerarsi offensive e quindi inaccettabili in qualsiasi contesto vengano pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa".

Nel caso in specie gli imputati adoperavano ai danni della parte offesa espressioni quali "coglioni e poco di buono" proferendole con veemenza polemica a chiara indicazione del disprezzo delle qualità morali e intellettive della po, a mortificazione dell'onore e della personalità interiore.

N. 26/12 Reg. Gen. App.

N. 815/09 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità _____

N. 342/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone, in funzione di giudice d'appello

nella udienza del 6/3/2014 con l'intervento del P.M. in persona del S.Procuratore della Repubblica di Novara d.ssa Silvia Baglivo, dell'Avv. Monica Rossi, del Foro di Verbania, per la P.C. T., dell'Avv. Mattia Cornacchia, del Foro di Novara, di fiducia, per gli imputati, e con l'assistenza del cancelliere Cinzia Usardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a seguito di APPELLO proposto avverso la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Borgomanero il 13.4.2012

CONTRO

1)XXX, - libera -

CONTUMACE

2)YYY - libero -

CONTUMACE

IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 110, 594 c.p., perché, in corso tra loro, offendevano l'onore ed il decoro di T., proferendo nei confronti di quest'ultimo le seguenti frasi: "siete dei pochi di buono, siete dei coglioni".

In Gargallo il 8.3.2009.

In primo grado condannati per il predetto reato, rispettivamente, alla pena di €. 200 di multa quanto a XXX, e €. 400 di multa quanto a YYY, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in €. 300,00 e rifusione delle spese di costituzione e difesa.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

conferma della sentenza appellata.

L'Avv. M. Rossi per la P.C. T.: "confermare la sentenza di primo grado n. 51/2012 in tutti i suoi capi e punti; riconoscere alla parte civile costituita il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta degli imputati da liquidarsi in misura non inferiore a €. 300,00 o in altra misura maggiore o minore ritenuta dal giudicante; con il favore delle spese, diritti ed onorari di primo grado e di secondo grado".

L'Avv. M. Cornacchia per gli imputati: in riforma della sentenza appellata, assoluzione degli imputati ex art. 530 co. 2° c.p.p..

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A seguito di giudizio svoltosi con rito ordinario, il Giudice di Pace di Borgomanero con sentenza emessa il 13.4.2012 condannava XXX e YYY, nei termini sopra riportati, pronunciandosi altresì in merito alla richiesta di risarcimento del danno formulata da T., ritualmente costituitosi parte civile.

Avverso tale decisione gli imputati interponevano appello denunciando:

- l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del G.d.P., siccome la deposizione della parte civile, così come quella dell'altro teste, moglie dello stesso T., sono chiaramente contraddittorie tra loro e con quanto dai medesimi riferito nei giorni successivi ai fatti;
- l'errata interpretazione della contumacia, posto che alcun norma fa scaturire conseguenze dalla mancata comparizione dell'imputato;
- l'eccessività della pena e della condanna risarcitoria.

All'odierna udienza dibattimentale nel giudizio di appello avanti a questo Giudice - rimasti contumaci gli imputati e regolarmente presente la P.C. - le parti hanno discusso la causa sulla base degli atti processuali rassegnando le rispettive conclusioni sopra riportate.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine di legge.

Osserva il Tribunale che l'appello è infondato per cui la sentenza impugnata va confermata.

Anzi tutto, costituisce *jus receptum* che la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può essere, pure da sola, assunta come fonte di prova sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (cfr., ex multis, Cass. pen. sez. I,

11.6.2013 n. 33267; Cass. pen., sez. III, 26.10.2011 n. 2358; Cass. pen., sez. III, 5.4.2007 n. 14182; Cass. pen., sez. III, 20.11.2008 n. 43339).

Segnatamente, sotto il profilo sistematico va evidenziato che le dichiarazioni di un testimone ove anche si tratti della persona offesa, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltrech  avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali   funzionale soltanto al vaglio di credibilit  del testimone.

Pertanto, ferma la necessit  di sottoporre ad attento vaglio critico la deposizione della P.O. – soprattutto nel caso in cui, come quello di specie, vi sia costituzione di parte civile - non   per converso necessario che la stessa debba trovare conferma in rigorosi riscontri oggettivi (cfr., Cass. pen., sez. IV, 1.2.2011 n. 19668; Cass. pen., sez. VI, 20.12.2010 n. 4443).

Orbene, alla luce delle emergenze istruttorie deve ritenersi che non sussistano serie riserve in ordine alla ricostruzione dei fatti contestati.

Anzi tutto, la vittima ha reso avanti al giudice di prime cure, in modo sufficientemente coerente e completo, una chiara e logica descrizione della loro dinamica.

Invero, T. affermava:

- il giorno 8.3.2009, alle h. 14,15, egli scendeva in compagnia della moglie e dei due loro cagnolini nel cortile comune ove incontrava i due imputati insieme ad un bambino e un cane;
- quest'ultimo, come al solito, vedendo i due animali pi  piccoli cominciava a ringhiare, per cui, mentre XXX cercava di calmare il cane, YYY cominciava a gridare, sferrando calci e pugni contro la carrozzeria dell'autovettura della P.C., facendo chiaramente spaventare la moglie di quest'ultima che manifestava evidente pallore in viso;
- allorch  la donna diceva all'imputato di spostarsi, YYY reagiva dicendo, a distanza ravvicinata, all'indirizzo di T. e della moglie "siete dei coglioni, dei poco di buono", unendosi poi alla moglie nella prosecuzione degli insulti, ripetendo entrambi, due o tre volte, simili ingiurie a voce alta con tono chiaramente spregiativo;
- quando YYY iniziava ad insultare T. non era ancora salito in macchina;
- senza reagire in alcun modo, la P.C. saliva a casa per telefonare ai CC, e poi in macchina si recava al cimitero incontrando per strada i militari a cui spiegava i fatti;
- essendo vicini di casa da circa cinque anni, dopo una buona fase iniziale, i rapporti si erano poi deteriorati.

Tali circostanze sono sostanzialmente in linea con quanto affermato dal teste Madonna Giovannina, coniuge della P.O..

Infatti, costei dichiarava:

- il 8.3.2009, dovendo recarsi al cimitero, lei e il marito scendevano in cortile con i cagnolini al guinzaglio per prendere la macchina che si trovava ricoverata in garage;
- i due imputati impedivano al marito di uscire con l'autovettura, per cui ad un certo punto YYY colpiva quest'ultima con calci e pugni, e poi unitamente alla moglie insultava i due vicini chiamandogli "coglioni" e indirizzando loro altri epiteti ingiuriosi.
- l'aggressione verbale di protraeva nel tempo, laddove le prime ingiurie veniva profferite allorché il marito era salito in macchina.

Orbene, analizzando la deposizione della P.C. per come emerge in atti, deve rilevarsi che l'intrinseca credibilità del racconto (aggressione morale da parte di persone con le quali da tempo si trascinava la polemica per esasperate questioni di vicinato), l'attendibilità soggettiva desumibile dalla diretta e adeguata percezione degli eventi, l'assenza di indici di animosità e/o contraddittorietà nel corso dell'esame (per come desumibile dalla positiva valutazione effettuata dal G.d.P.), conferiscono piena pregnanza probatoria a tale mezzo istruttorio.

A ben vedere - per come desumibile dal verbale di esame -, non deve creare sospetti la generale attribuzione degli insulti ad entrambi gli imputati, siccome è pienamente plausibile che costoro abbiano pronunciato, separatamente, simili epiteti ingiuriosi (del tipo "coglioni ... siete pochi di buono ...") nell'ambito di una concertata aggressione verbale nel corso della quale sfogavano con tali comuni espressioni offensive il loro livore contro la parte antagonista con la quale da tempo vi erano tesi rapporti di vicinato.

La deposizione testimoniale della moglie della P.O. costituisce un utile elemento di riscontro alla versione rassegnata dalla vittima.

Invero, risulta pienamente confermata la scansione essenziale degli eventi:

- accesso al cortile della P.C e della moglie onde recarsi al cimitero unitamente ai due cagnolini;
- repentino incontro nel cortile comune con i due imputati vicini di casa;
- iniziale contatto polemico con YYY che aggressivamente impediva a T. di uscire dal garage, colpendo con pugni e calci la carrozzeria della macchina;
- progressione antagonista di YYY che cominciava ad insultare i due coniugi a cui subito si associava la moglie.

Ulteriore elemento di coerenza con la deposizione della P.O. è costituito dal fatto che anche Madonna Giovannina ha fatto riferimento all'utilizzo di epiteti di uso comune del tipo "coglioni".

Del resto, l'unica incertezza descrittiva relativa alla posizione della P.C. (in macchina o meno) al momento iniziale delle ingiurie è certamente spiegabile con la concitazione e protrazione degli eventi - peraltro avvenuti oltre tre anni prima delle deposizioni -, rimanendo comunque ininfluenza, trattandosi di dettaglio marginale della vicenda.

Peraltro, proprio tale difformità del racconto suggerisce la genuinità e attendibilità della deposizione, eliminando ogni sospetto di preventiva preordinazione.

La evocate contraddizioni con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in assenza di formalizzate contestazioni, rimangono prive di qualsivoglia rilievo processuale.

A fronte di tali pregnanti elementi di accusa sulla ricostruzione storica dei fatti alcuna prova a discarico è stata acquisita in atti.

Orbene, essendo emerso il concerto e concorso materiale dei due imputati, che contemporaneamente indirizzavano parole intrinsecamente offensive (coglioni, poco di buono e simili) a T., colà presente, alcun dubbio può sussistere sulla configurabilità del reato stante il chiaro contenuto denigratorio delle espressioni, in sé indicative di disprezzo del valore morale del destinatario,

Infatti, in tema di tutela dell'onore ancorché, in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p. occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, tuttavia esistono limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa".

Nel caso di specie, le espressioni "coglioni e poco di buono" proferite con veemenza polemica nei confronti dell'anziano vicino di casa indicava chiaramente il disprezzo della sue qualità morali e intellettive, onde mortificarne l'onore e la personalità interiore.

Le pene inflitte dal Giudice di Pace vanno ritenute corrette e congrue, con mirato e condivisibile bilanciamento dosimetrico in relazione ai rispettivi ruoli e alla *vis polemica* tenuti dai due imputati.

Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado di giudizio.

Quanto alle statuizioni civili deve osservarsi che per quanto concerne il danno morale, conseguente alla rilevanza penale del comportamento illecito posto in essere dagli imputati, in ragione delle inevitabili conseguenze psicologiche sulla personalità di chi abbia dovuto cedere alla altrui violenza verbale, esso può equitativamente determinarsi in €. 300,00 per come stabilito dal Giudice di Pace.

Infatti, pur in via presuntiva, può ritenersi che le ingiurie pronunciate dagli imputati incutevano preoccupazione e sofferenza psicologica nella parte civile, siccome aggredita - nel suo onore e libertà morale - improvvisamente sotto casa, in una evidente situazione di vulnerabilità dovuta alla sua avanzata età a fronte della preponderante forza antagonista dei due imputati tra loro associati.

E' logico quindi ritenere che il pregiudizio morale patito dalla P.C. non fosse modesto o estemporaneo di talché può valutarsi equa l'impugnata liquidazione – peraltro contenuta - effettuata dal Giudice di Pace, siccome rapportata all'oggettiva gravità della condotta ed alla fragile e provata personalità della P.O..

Le spese sostenute dalla P.C. del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo, con riduzione degli onorari esposti (fase studio €. 200,00, fase introduttiva €. 300,00 e fase decisoria €. 300,00).

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 39 D.L.vo n. 274/00, 592 e 605 c.p.p.;

conferma la sentenza appellata dagli imputati e li condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Condanna altresì, gli imputati appellanti, in solido tra loro, al rimborso alla parte civile T. delle spese per il presente grado di giudizio che liquida, complessivamente, in €. 800,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Novara, li 6.3.2013

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone